

STUDIO  DE MARCO
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

DAL 1972 CI PRENDIAMO CURA DEL TUO BUSINESS

Alla c.a. dei sig.ri
CLIENTI dello Studio De Marco

Roma, lì 26 febbraio 2025

Oggetto: Nuovi principi per il revisore della sostenibilità.

Con **determine della Ragioneria generale dello Stato prot. n. RR 12 e RR 13 del 30 gennaio 2025** sono stati adottati il «**Il Principio italiano di etica e indipendenza** per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità» e il «Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità - **Standard on Sustainability Assurance Engagement - SSAE (Italia)**» riguardanti le responsabilità del soggetto incaricato dell'attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.

I principi, elaborati da Assirevi, CNDCEC e INRL, congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla CONSOB, forniscono **linee guida dettagliate per lo svolgimento dell'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità**, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 125/2024.

L'**entrata in vigore** è prevista per gli incarichi di attestazione relativi ai periodi amministrativi che iniziano in data 1° gennaio 2024 o successivamente.

Come noto, la crescente attenzione verso le tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG) ha spinto l'Unione Europea a sviluppare un quadro normativo ben delineato in materia di rendicontazione di sostenibilità. La Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD), modificando la Direttiva 2013/34/UE (Direttiva Accounting), ha introdotto nuovi obblighi di rendicontazione per un'ampia platea di imprese, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza e la comparabilità delle informazioni ESG.

In particolare, in Italia, la CSRD è stata recepita con il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, in vigore dal 25 settembre 2024. Questo decreto ha modificato il D.lgs. 39/10, introducendo l'obbligo di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità da parte di un revisore legale o di una società di revisione.

Il quadro normativo di riferimento, tuttavia, potrebbe subire modificazioni alla luce di recenti e prossime previsioni, nello specifico:

- ✓ la comunicazione della Commissione Europea "A Competitiveness Compass for the EU" del 29 gennaio 2025, nella quale si evidenzia come l'attenzione della Commissione Europea alla competitività delle imprese potrebbe portare a un'implementazione più graduale o a una revisione delle normative sulla sostenibilità;
- ✓ l'emanando "Pacchetto di Semplificazione Omnibus" che mira a rendere più gestibile la conformità normativa in ambito sostenibilità, specialmente per le piccole e medie imprese, accorpando tassonomia, CSRD e CSDDD in un unico quadro, la cui proposta ufficiale è attesa per il 26 febbraio 2025.


* * * * *

La presente informativa sulle recenti **novità relative alla revisione della sostenibilità**, fa seguito alle altre informative già consultabili gratuitamente e senza registrazione nel nostro sito web tramite il seguente link: <https://www.studiodemarco.net/notizie/>

* * * * *

Lo Studio De Marco è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Distinti saluti.

dott.ssa Giulia Giacometti



I NUOVI PRINCIPI IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con le informative n. 11/2025 e n. 12/2025 comunica che, come sopra evidenziato, con due diverse Determine prot. n. RR 12 e RR 13 della Ragioneria generale dello Stato (RGS) dello scorso 30 gennaio, sono stati adottati il Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e quello di attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità.

In particolare:

- ❖ Primo **standard (RR12) -Il Principio italiano di etica e indipendenza per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità** detta le previsioni per il revisore legale nell'esercizio dell'attività di revisione del bilancio. Tale Principio trova applicazione con riguardo a tutti gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui al D. Lgs. 39/2010, come modificato dal Decreto CSRD, ivi inclusi gli incarichi conferiti da EIP e ESRI.
- ❖ Secondo **standard (RR13) - Il Principio Nazionale di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità** descrive le procedure per lo svolgimento degli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità conferiti ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2024, n. 125 che ha recepito nel nostro Paese la direttiva Corporate Sustainability Reporting (CSRD).

In particolare, il principio consentirà al revisore della sostenibilità di esprimere le proprie conclusioni, basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato, circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme ed ai principi che ne disciplinano i criteri di redazione nonché agli obblighi di informativa previsti dal regolamento Tassonomia (Regolamento UE 2020/852).

In tale ambito ai revisori legali è stata affidata l'**esclusiva sull'attestazione della conformità** della rendicontazione di sostenibilità e la finalità di tale incarico sarà quello di garantire che le aziende siano davvero allineate agli obiettivi "ESG".

Il revisore della rendicontazione di sostenibilità ha la responsabilità di esprimere le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità. Infatti il "Revisore della sostenibilità" non deve svolgere verifiche sulle informazioni contenute nel bilancio ai sensi dell'informativa finanziaria, o sui dati contabili utilizzati per la redazione del bilancio stesso o su quelli gestionali di natura contabile. Deve invece leggere il bilancio e le sezioni della relazione sulla gestione diverse dalla rendicontazione di sostenibilità per identificare eventuali incoerenze significative rispetto alle informazioni presentate nella rendicontazione di sostenibilità.

Alla luce di quanto sopra riportato, prima di passare alla trattazione dei due novelli principi, verrà fatto un breve *excursus* sulla **Rendicontazione di sostenibilità** (ovvero sulla **Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD**) e sulla figura del **Revisore della sostenibilità**.

* * * * *

1. La rendicontazione di sostenibilità

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024 il **Decreto Legislativo n. 125 del 6 settembre 2024**, che attua la **Direttiva 2022/2464/UE** (anche nota come **Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD**), relativo alla rendicontazione societaria di sostenibilità.

La CSRD è la direttiva che impone alle imprese di grandi dimensioni un obbligo di fornire agli investitori, fra le informazioni di carattere non finanziario, quelle legate alla sostenibilità ambientale.

La CSRD è entrata in vigore il 5 gennaio 2023, sostituendo la precedente “*Non Financial Reporting Directive – NFRD*” (Direttiva 2014/95/UE), attuata in Italia dal D. Lgs. 254/2016, concernente l’obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario per le imprese di grandi dimensioni.

L’obiettivo principale della CSRD è quello di migliorare l’informativa di sostenibilità, **equiparando la rilevanza dei risultati ESG con quelli riportati nel tradizionale bilancio civilistico**: in particolare, la CSRD mira a garantire l’accesso da parte di investitori e *stakeholder* ad un’informativa sulla sostenibilità, per singola impresa o gruppo, maggiormente dettagliata, chiara e quanto più possibile standardizzata ed esaustiva.

Di seguito, in sintesi, le principali novità introdotte dalla CSRD la cui illustrazione è propedeutica alla trattazione relativa al revisore della sostenibilità e ai suoi obblighi.

1.1. I contenuti della Rendicontazione di Sostenibilità

La CSRD stabilisce requisiti dettagliati sui contenuti della rendicontazione di sostenibilità, che devono coprire vari aspetti delle performance ambientale, sociale e di governance (*Environment Social Governance ESG*).

Tematiche Ambientali

- ❖ Impatti ambientali delle attività aziendali;
- ❖ Politiche di gestione ambientale e iniziative di riduzione dell’impatto;
- ❖ Obiettivi e risultati relativi al cambiamento climatico e alla sostenibilità ambientale.

Tematiche Sociali

- ❖ Condizioni di lavoro, inclusa la diversità e l’inclusione;
- ❖ Rispetto dei diritti umani;
- ❖ Relazioni con le comunità locali e impatto sociale delle attività aziendali.

Governance

- ❖ Struttura di governance aziendale;
- ❖ Processi decisionali e politiche di gestione del rischio;
- ❖ Trasparenza e conformità normativa.

1.2. Standard di rendicontazione e verifica esterna

La CSRD introduce l’obbligo di utilizzare **standard comuni di rendicontazione** e prevede la verifica esterna delle informazioni fornite.

Le informazioni devono essere presentate secondo gli *standard* europei di rendicontazione di sostenibilità (*European Sustainability Reporting Standards - ESRS*), sviluppati dall’*European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)*. Gli *standard* ESRS affrontano vari aspetti delle performance ESG, garantendo coerenza e comparabilità tra le diverse aziende.

12 ESRS (sector agnostic standards)			
Cross-cutting standards	Environment	Social	Governance
ESRS 1: Requisiti generali	ESRS E1: Cambiamento climatico	ESRS S1: Forza lavoro propria	ESRS G1: Condotta aziendale
ESRS 2: Informative generali	ESRS E2: Inquinamento	ESRS S2: Lavoratori della catena del valore	
	ESRS E3: Risorse idriche e marine	ESRS S3: Comunità interessate	
	ESRS E4: Biodiversità ed ecosistemi	ESRS S4: Clienti e utenti finali	
	ESRS E5: Risorse ed economia circolare		

Le informazioni di sostenibilità dovranno essere sottoposte a verifica esterna da parte di **revisori o enti di certificazione indipendenti**, garantendo l'accuratezza e l'affidabilità delle informazioni (si rimanda ai paragrafi successivi).

1.3. A chi si rivolge

Grandi imprese non quotate	Piccole e medie imprese quotate (escluse le micro – imprese)	Imprese e figlie di succursali con capogruppo extra UE
<p>Che alla data della chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 250 numero medio di dipendenti; • € 25 milioni di stato patrimoniale; • € 50 milioni di ricavi netti. 	<p>Sono, inoltre, compresi gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazioni dipendenti da un Gruppo.</p>	<p>Per le quali la capogruppo abbia generato in UE ricavi netti superiori a € 150 milioni per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi e almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un'impresa figlia soddisfi i requisiti dimensionali della CSRD; • Una succursale abbia generato ricavi netti superiori a € 40 milioni nell'esercizio precedente.

1.4. Quali sono le tempistiche di adozione

2023 -2024	2024	2025	2026
Recepimento degli Stati Membri dell'UE.	Applicazione delle disposizioni per gli Enti di Interesse Pubblico rilevanti.	Applicazione delle disposizioni per le grandi imprese non quotate.	Applicazione delle disposizioni per le PMI quotate, per le istituzioni creditizie piccole e non complesse e le imprese assicurative "captive".
	Reporting nel 2025 su FY24.	Reporting nel 2026 su FY25.	Reporting nel 2027 su FY26. *

*Con l'opzione di non applicare la nuova normativa ("opt-out option") per due anni (ovvero fino al 1° gennaio 2028), salva la necessità di spiegare perché l'impresa ha deciso di avvalersi di tale opzione.

1.5. Conclusioni

Concludendo, le novità introdotte dalla CSRD richiedono un adeguamento significativo da parte delle aziende italiane, in particolare si delineano alcuni dei **passaggi operativi fondamentali** per garantire la conformità alle nuove disposizioni.

a) Adeguamento dei sistemi di reporting

Revisione e aggiornamento dei **sistemi di raccolta e analisi dei dati** per includere le informazioni richieste dagli *standard* ESRS. Formazione del personale e coinvolgimento dei dipartimenti chiave (finanza, risorse umane, ambiente, ecc.) per garantire una raccolta dati accurata e tempestiva.

b) Coinvolgimento della Governance

Revisione delle strutture di governance aziendale per assicurare il coinvolgimento del Consiglio di amministrazione e dei comitati di sostenibilità nella supervisione della rendicontazione ESG. Definizione di **politiche e procedure interne** per la gestione e la divulgazione delle informazioni di sostenibilità.

c) Collaborazione con revisori e certificatori

Selezione di **revisori o enti di certificazione esterni** per la verifica delle informazioni di sostenibilità. Pianificazione di audit e verifiche periodiche per assicurare la conformità continua ai requisiti della CSRD.

2. Il revisore della sostenibilità

Il revisore della sostenibilità è il soggetto, abilitato ai sensi del D.lgs. n. 39/2010, incaricato di esprimere con la relazione, ex art. 14-bis D.lgs. 39/2010, le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità alla normativa di riferimento, nonché alle prescrizioni e agli obblighi d’informativa degli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS).

La figura del revisore del bilancio di esercizio e del revisore della sostenibilità possono coincidere, purché questi abbia acquisito le competenze specifiche in materia di:

- a) obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità;
- b) analisi della sostenibilità;
- c) procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;
- d) obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità.

* * * * *

2.1. L’incarico professionale di revisore della sostenibilità

Il revisore della sostenibilità può essere:

- a) il revisore legale, persona fisica, che ha maturato le competenze e i requisiti previsti dalla norma;
- b) la società di revisione legale abilitata ai sensi del D.lgs. n. 39 del 2010, purché l’attestazione sulla conformità sia firmata da un revisore della sostenibilità con le competenze di cui al punto precedente;
- c) lo stesso soggetto incaricato della revisione del bilancio d’esercizio se in possesso dei requisiti e delle competenze previste dalla norma.

Per l’abilitazione allo svolgimento di tale attività il revisore dovrà svolgere un tirocinio formativo della durata di almeno 8 mesi, che abbia come argomento l’attività di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità. Il periodo di tirocinio formativo dovrà essere svolto presso un revisore legale oppure presso una società di revisione legale che siano titolari di attestazioni della conformità della relazione di sostenibilità. Scopo del tirocinio è infatti quello di acquisire le nozioni teoriche e pratiche per lo svolgimento di tale attività.

Una volta terminato l’obbligo formativo, per potersi abilitare bisognerà superare un esame composto da una prova scritta su specifiche materie che riguardano la rendicontazione di sostenibilità.

In virtù di questa novità, il MEF ha inserito i temi riguardanti la rendicontazione di sostenibilità e l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità come nuova materia per la formazione annuale 2024 dei revisori legali.

Nel dettaglio sono state inserite le seguenti materie:

- a) principi di rendicontazione di sostenibilità;
- b) principi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità;
- c) esercitazione sulla matrice di sostenibilità;
- d) doppia materialità e casi operativi;
- e) tassonomia della sostenibilità;
- f) Exposure Draft dell’ISSA (*International Standard on Sustainability Assurance*) 5000;
- g) principio professionale AA 1000 della Fondazione Accountability;
- h) analisi di sostenibilità;
- i) Due Process nella sostenibilità;
- j) GRI e principi professionali di riferimento.

I revisori della sostenibilità dovranno acquisire almeno 25 crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno 10, già previsti, caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno altri 10 caratterizzanti la rendicontazione di sostenibilità.

Gli iscritti al registro della revisione legale dei conti alla data del 01/01/2026 sono considerati abilitati fino al 31/12/2026 e sono abilitati a rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità a condizione che abbiano maturato almeno 5 crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti.

* * * * *

2.2. Attestazione del revisore della sostenibilità

Per quanto riguarda l'attestazione del revisore della sostenibilità, riportiamo da principio l'art. 14-bis D.lgs. 39/2010 che ne disciplina la redazione:

“Art. 14-bis (Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità).

1. Il revisore della rendicontazione di sostenibilità o la società di revisione legale, abilitati ai sensi del presente decreto, appositamente incaricati, esprimono con apposita relazione di attestazione le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformità all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9, del predetto decreto, nonché circa la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

2. La relazione di attestazione, redatta in conformità ai principi di attestazione di cui all'articolo 11, comprende:

- a) un paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonché il quadro normativo di riferimento;
- b) una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;
- c) le conclusioni di cui al comma 1.

3. Qualora l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sia stata svolta da più revisori della sostenibilità o da più società di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati dell'attività di attestazione e presentano una relazione e delle conclusioni congiunte. In caso di disaccordo, ogni revisore della sostenibilità o società di revisione legale presenta le proprie conclusioni in un paragrafo distinto della relazione di attestazione, indicando i motivi del disaccordo.

4. La relazione di attestazione è firmata e datata dal responsabile dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità. Quando l'attività di attestazione è svolta da una società di revisione legale, la relazione di attestazione reca almeno la firma del responsabile dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità che svolgono l'incarico per conto della società di revisione. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori della sostenibilità o a più società di revisione legale, la relazione di attestazione è firmata da tutti i responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

5. I soggetti incaricati della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità hanno diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di attestazione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

6. La relazione di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità rispetta i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.”

Da quanto sopra riportato si evince che il giudizio del revisore della sostenibilità, indipendentemente da chi sia il professionista incaricato, è contenuto nelle conclusioni di un'apposita relazione nella quale viene analizzata:

- a) la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione;
- b) la conformità all'obbligo di marcatura XBRL della rendicontazione di sostenibilità;
- c) la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'art. 8 del regolamento (UE) 2020/852.

In particolare, in merito al terzo punto sopra elencato si segnala essere previsto che la relazione debba essere conforme agli obblighi di informativa previsti dalla Tassonomia sugli investimenti sostenibili, deve dunque contenere specifiche informazioni su come e in che misura le attività dell'impresa sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ed in particolare:

- ❖ la quota del fatturato proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili;
- ❖ la quota delle spese in conto capitale (CapEx) e la quota delle spese operative (OpEx) relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili.

Si evidenzia inoltre che la «**Relazione di attestazione**» deve essere redatta in conformità ai principi di attestazione, e ai sensi dell'art. 14-bis, D. Lgs. 39/2010 deve avere la seguente struttura:

- a) un paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce l'Assurance, nonché il quadro normativo di riferimento;
- b) una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte (perimetro delle attività di certificazione di conformità);

c) le conclusioni circa le conformità raggiunte dall'auditor.

Si segnala infine che le conclusioni del revisore della sostenibilità devono essere basate su un giudizio volto ad acquisire un **livello di sicurezza limitato**, richiamando nella sostanza i principi dello Standard **ISAE (International Standard on Assurance Engagements) 3000 limited assurance**. Risulta già in corso di redazione il nuovo standard **l'ISSA (International Standard on Sustainability Assurance) 5000** dallo IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board), che fornirà i principi per rilasciare un giudizio basato su un **livello di sicurezza "ragionevole"** richiamando, seppur adattandolo alle informazioni di sostenibilità, i principi della reasonable assurance oggi previsti per il bilancio di esercizio.

* * * * *

2.3. Il ruolo del revisore

La figura del Revisore della sostenibilità svolge un ruolo cruciale nell'aumentare la fiducia e la credibilità delle informazioni non finanziarie comunicate dalle aziende. Attraverso il suo intervento, si promuove una gestione aziendale più responsabile e allineata ai principi di sostenibilità, rispondendo al crescente bisogno di trasparenza manifestato da investitori, consumatori e altri *stakeholder*.

L'attestazione obbligatoria da parte di revisori abilitati rappresenta un passo significativo verso l'evoluzione del sistema di controllo aziendale, sostenendo lo sviluppo di **modelli di business più etici e sostenibili**. Questo processo non si limita alla semplice verifica dei dati, ma contribuisce a un cambiamento culturale che pone la sostenibilità al centro delle strategie aziendali. In pratica, il Revisore della sostenibilità è chiamato a garantire che le informazioni incluse nei bilanci di sostenibilità siano accurate e affidabili. Le sue responsabilità includono la verifica della conformità ai principi di rendicontazione, l'analisi della precisione dei dati e la valutazione delle metodologie adottate dalle imprese per misurare il loro impatto ambientale, sociale e di governance.

L'obiettivo finale del Revisore è assicurare che il bilancio di sostenibilità rifletta una rappresentazione veritiera e trasparente delle attività aziendali, conforme agli standard di riferimento internazionali e alle normative vigenti. In tal modo, contribuisce non solo a rafforzare la credibilità delle imprese sul mercato, ma anche a stimolare una più ampia responsabilità sociale e ambientale nel mondo economico.

* * * * *

2.4. Le principali attività svolte dal Revisore nel contesto sostenibilità

Il revisore della sostenibilità svolge un ruolo fondamentale nella redazione e validazione del bilancio di sostenibilità, garantendo la qualità, l'affidabilità e la trasparenza delle informazioni aziendali. La sua attività si concentra sulla valutazione approfondita della coerenza e della completezza del bilancio, assicurando che siano analizzati tutti gli aspetti rilevanti per l'impresa, sia sotto il profilo economico che in relazione agli impatti ambientali e sociali. Questa analisi avviene in conformità con normative, principi contabili e standard internazionali di riferimento, come le linee guida della Global Reporting Initiative (GRI), gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dalle Nazioni Unite e i principi europei per la rendicontazione non finanziaria.

Un elemento chiave della attività del revisore è garantire che le informazioni finanziarie e non finanziarie siano presentate in modo coerente, integrando i diversi dati in un quadro unitario. La completezza, d'altra parte, implica che il bilancio non ometta aspetti significativi che potrebbero influire sulla comprensione delle attività e dei risultati dell'azienda.

Un altro compito importante è quello di verificare che i dati riportati nel bilancio di sostenibilità siano trasparenti e comparabili nel tempo. Questo significa assicurarsi che le informazioni devono essere presentate in modo chiaro e comprensibile, e che la metodologia utilizzata per raccogliere e rappresentare i dati sia coerente con quella adottata negli anni precedenti. Questo tipo di controllo comprende anche una verifica rigorosa delle modalità con cui sono scelti gli indicatori, fondamentali per misurare i risultati in ambito ambientale, sociale e di governance.

La revisione comprende inoltre un controllo sulla corretta applicazione degli standard di rendicontazione adottati dall'azienda. Il revisore esamina l'aderenza agli standard, assicurandosi che siano rispettati in modo rigoroso e che le informazioni rispecchino accuratamente le reali attività aziendali. In questo contesto, viene prestata particolare attenzione sia ai dati quantitativi, come le emissioni di anidride carbonica, il consumo energetico o il numero di ore dedicate alla formazione, sia ai dati qualitativi, come le descrizioni delle iniziative sociali o ambientali intraprese.

La validazione delle fonti rappresenta un ulteriore passaggio cruciale. Il revisore verifica che le

informazioni riportate nel bilancio di sostenibilità provengano da fonti affidabili. Ad esempio, le emissioni di gas serra devono essere supportate da misurazioni ufficiali, mentre i dati relativi alla gestione dei rifiuti devono basarsi su report certificati da enti competenti.

Un aspetto particolarmente rilevante dell'attività del revisore riguarda l'analisi dei rischi e delle opportunità legati agli aspetti ESG. L'obiettivo è accertare che l'impresa abbia identificato correttamente i rischi ambientali, sociali e di governance e che abbia implementato strategie efficaci per mitigarne l'impatto. Questo controllo va oltre la semplice verifica dei dati, richiedendo una comprensione profonda delle strategie aziendali e del loro impatto a lungo termine.

Infine, il revisore della sostenibilità deve operare con la massima imparzialità e indipendenza, evitando qualsiasi conflitto di interesse che possa compromettere la sua valutazione. Questa caratteristica è essenziale per garantire un giudizio obiettivo e affidabile, contribuendo a rendere il bilancio di sostenibilità uno strumento credibile e utile per investitori, consumatori e altri *stakeholder*.

Il ruolo del revisore della sostenibilità, dunque, non si limita a una funzione di controllo, ma rappresenta una leva strategica per promuovere trasparenza, responsabilità e fiducia nel modello di business aziendale.



3. Il principio di attestazione SSAE (Italia) e la sua finalità

L'evoluzione normativa in materia di sostenibilità aziendale ha segnato un importante passo avanti con l'adozione del Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità - Standard on Sustainability Assurance Engagement (SSAE Italia), pubblicato con la determina del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) prot. n. RR 13 del 30 gennaio 2025 ed entrato in vigore con l'attestazione delle rendicontazioni di sostenibilità relativi ai periodi amministrativi che iniziano in data 1° gennaio 2024 o successivamente.

Tale principio integra le recenti previsioni riguardanti il regime di verifica della rendicontazione di sostenibilità da parte del revisore esterno, in conformità all'articolo 11, co. 2-bis, del d.lgs. 39/2010 così come modificato dal D.lgs. 125/2024, stabilendo le responsabilità del soggetto incaricato dell'attestazione e garantendo dunque la trasparenza e affidabilità del reporting.

3.1. Il quadro normativo

L'introduzione dell'SSAE (Italia) si inserisce nel quadro normativo delineato dal d.lgs. 125/2024, che ha recepito la Direttiva (UE) 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (**CSRD**) nell'ordinamento italiano. Tale decreto, come visto nei precedenti paragrafi, nell'estendere e rafforzare gli obblighi in materia di pubblicazione della rendicontazione di sostenibilità, prevede un regime di verifica esterna dei report da parte di un revisore esterno della sostenibilità, incaricato di attestare la conformità delle informazioni alle regole e ai principi di redazione previste dalla normativa.

In attesa dell'adozione di principi europei da parte della Commissione UE in tema di revisione, il decreto ha affidato al MEF la competenza di definire i principi applicabili allo svolgimento dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, il quale dunque ha adottato il Principio SSAE da applicarsi nel periodo di vuoto normativo.

3.2. I contenuti del SSAE Italia

Il Principio SSAE Italia stabilisce le responsabilità del revisore della sostenibilità attraverso procedure e modalità operative da seguire ai fini della conduzione della limited review sulle rendicontazioni di sostenibilità sulla base del rispetto dei principi e normative applicabili, quali:

- ❖ il principio internazionale ISAE (*International Standard on Assurance Engagements*) 3000R;
- ❖ gli standard di gestione della qualità ISQM (*International Standard on Quality Management*) 1 e ISQC 1 (*Principio internazionale sul controllo della qualità*);
- ❖ le regole di scetticismo professionale ISAE 3000R per individuare errori significativi;
- ❖ i principi di rendicontazione ESRS, inclusi gli obblighi previsti dall'articolo 8 del Regolamento UE 2020/852 (Regolamento Tassonomia).

Il Principio, inoltre, fornisce al revisore dei modelli di relazione di attestazione da emettere ai sensi dell'articolo 14-bis del D.lgs. 39/10 all'esito dello svolgimento dell'incarico su rendicontazioni di sostenibilità individuali e consolidate.

3.3. La finalità del principio SSAE

Il principio di attestazione SSAE dunque definisce i doveri dell'incaricato di certificare la rendicontazione di sostenibilità, conformemente all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, modificato successivamente dal decreto legislativo del 6 settembre 2024, n. 125 indicando le norme e le direttive concernenti le attività da realizzare nell'ambito della rendicontazione di sostenibilità.

Tali attività includono l'analisi della pertinenza, l'aderenza agli obblighi di divulgazione come stabilito dall'articolo 8 del Regolamento Tassonomia, la stesura delle deduzioni del revisore e il contenuto del rapporto di attestazione secondo l'articolo 14-bis del d.lgs. 39/2010.

Viene esaminata dunque la responsabilità del "Revisore della sostenibilità" in qualità di soggetto incaricato ad esprimere le proprie conclusioni circa la conformità delle informazioni di sostenibilità (artt. 3, 4, D.lgs. 125/2024) basandosi su:

- ❖ i principi di rendicontazione ESRS che disciplinano i criteri di redazione e gli obblighi di informativa;
- ❖ i principi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2020/852 ovvero il "Regolamento Tassonomia".

In breve il "Revisore della sostenibilità" trova nell'SSAE le linee guida relative a:

- ❖ le procedure di revisione sulla rendicontazione di sostenibilità, incluse quelle relative al processo di valutazione della doppia rilevanza;

- ❖ l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del Regolamento Tassonomia;
- ❖ il contenuto del modello di relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità da emettere ai sensi dell'articolo 14-bis del D.lgs. 39/10 all'esito dello svolgimento dell'incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato.

Unitamente, il revisore della sostenibilità deve applicare le regole e linee guida già note, con riferimento a:

- ❖ i principi etici e di indipendenza;
- ❖ la gestione della qualità, nonché lo scambio di informazioni attestazioni scritte, e gli altri obblighi di comunicazione.

Il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, emendato dal Decreto Legislativo del 6 settembre 2024, n. 125 (conosciuto anche come "Decreto CSRD"), stabilisce infatti all'articolo 10, comma 13-ter, che i revisori della sostenibilità e le società di revisione legale incaricate di attestazioni devono aderire ai principi deontologici, di riservatezza, segreto professionale, indipendenza e obiettività.

Questi principi sono allineati agli standard etici e di indipendenza internazionali, sviluppati in collaborazione tra associazioni professionali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Consob, e ratificati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze dopo consultazione con la Consob.

In seguito a ciò, l'Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale (Assirevi), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e l'Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL), insieme al MEF e alla Consob, hanno sviluppato il principio riguardante la deontologia professionale, la riservatezza e il segreto professionale, oltre all'indipendenza e obiettività del revisore o della società di revisione legale responsabile dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, chiamato "Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità".

Alla luce di quanto sopra esposto, possiamo concludere che gli obiettivi del principio di attestazione SSAE permettono di:

- ❖ acquisire un livello di sicurezza limitato sulla base di evidenze sufficienti e appropriate, che la rendicontazione di sostenibilità sia conforme:
 - ✓ a quanto richiesto dai principi di rendicontazione ESRS e dalle norme del Decreto; e
 - ✓ all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'art. 8 del Regolamento Tassonomia;
- ❖ esprimere le proprie conclusioni mediante la relazione di attestazione i sensi dell'articolo 14-bis del D.lgs. 39/10.

Si precisa, da ultimo, che il SSAE (Italia) si applica alle procedure per l'attestazione delle rendicontazioni di sostenibilità individuali; di conseguenza, per le rendicontazioni consolidate saranno necessari degli adeguamenti specifici.

3.4. La pianificazione e le procedure di revisione

L'attività del Revisore della Sostenibilità, così come stabilito dal principio oggetto della presente trattazione, si articola in diverse fasi operative, tra cui:

- ❖ determinazione della significatività delle informazioni, sia qualitative che quantitative;
- ❖ comprensione del processo di valutazione della doppia rilevanza, analizzando come l'impresa identifica e valuta impatti, rischi e opportunità in conformità agli ESRS;
- ❖ identificazione dei rischi di errore significativo, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da incertezza;
- ❖ svolgimento delle procedure di revisione, che includono test e verifiche documentali per acquisire un livello di sicurezza limitato;
- ❖ verifica dell'informativa fornita nella rendicontazione di sostenibilità, per assicurare la conformità agli obblighi previsti dall'ESRS 2 - IRO 1.

3.5. Impatti e applicazione

L'SSAE (Italia) entra in vigore per gli incarichi di attestazione relativi alle rendicontazioni di sostenibilità riferite ai periodi amministrativi che iniziano il 1° gennaio 2024 o successivamente. L'adozione di questo principio rappresenta un passo fondamentale per garantire maggiore trasparenza nella rendicontazione di sostenibilità delle imprese italiane, rafforzando la loro compliance con la normativa nazionale ed europea e fornendo ai revisori una guida e delle indicazioni peculiari rispetto alla verifica di informazioni, delle

opportunità e dei rischi ESG.


Il Principio SSAE, allineandosi agli standard di qualità e professionalità previsti dagli ISQM (*International Standard on Quality Management*) e dall'ISAE (*International Standard on Assurance Engagements*) 3000R, garantisce un incremento significativo della sicurezza e dell'affidabilità delle informazioni, favorendo così una maggiore fiducia da parte degli *stakeholder*, in particolare rispetto ai potenziali rischi di dichiarazioni errate o imprecise. Infine, la netta separazione tra le funzioni di revisore del bilancio e revisore della sostenibilità elimina possibili conflitti di interesse, promuovendo una sinergia che assicura l'integrazione coerente delle informazioni finanziarie e ESG.

3.6. Distinte responsabilità per il revisore di bilancio e per il revisore della sostenibilità

Il principio di attestazione SSAE (italiano) afferma le responsabilità del revisore della sostenibilità distintamente dal revisore di bilancio.

Sul revisore del bilancio continuano infatti a pesare le responsabilità che trattano la ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali ed emette la relazione di revisione ai sensi dell'articolo 14, d. lgs 39/2010.

Il revisore della sostenibilità deve leggere il bilancio e le sezioni della relazione sulla gestione diverse dalla rendicontazione di sostenibilità per identificare eventuali incoerenze significative rispetto alle informazioni presentate nella rendicontazione di sostenibilità.



4. Focus sulla pianificazione e lo svolgimento delle procedure di revisione delle informazioni di sostenibilità

In qualità di “Revisore della sostenibilità” il professionista incaricato deve:

- ❖ determinare la significatività delle informazioni qualitative e quantitative;
- ❖ acquisire la comprensione del processo di valutazione della doppia rilevanza;
- ❖ individuare i tipi di rischi e le risposte agli stessi;
- ❖ riconsiderare i rischi e ulteriori procedure, se subentrano nuove informazioni;
- ❖ verificare l’informativa sul processo di valutazione della doppia rilevanza.

Nella sua analisi il revisore della sostenibilità deve, pertanto, formulare le proprie considerazioni e stabilire indicazioni relativamente alla significatività per le informazioni di natura qualitativa e per quelle di natura quantitativa.

In particolare, deve determinarne la significatività operativa applicabile nelle circostanze, che può essere legata alla comprensione del contesto in cui l’impresa opera.

Il revisore della rendicontazione di sostenibilità deve inoltre acquisire la comprensione del processo di valutazione della rilevanza che include due dimensioni: la rilevanza d’impatto e la rilevanza finanziaria, l’analisi dell’approccio adottato e dichiarato dall’impresa in merito all’identificazione e alla valutazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti relativi alle questioni di sostenibilità (in conformità alle prescrizioni dell’ESRS 1).

Nella “**Dichiarazione di sostenibilità**” in particolare occorre:

- ❖ rappresentare e analizzare il contesto in cui l’impresa opera, compresi: le proprie attività, i propri rapporti commerciali e i portatori di interessi;
- ❖ verificare se l’impresa ha consultato i portatori di interesse coinvolti (ad esempio i rappresentanti dei lavoratori) e i tipi di canali di coinvolgimento e di dialogo sociale;
- ❖ verificare come l’impresa ha identificato gli impatti, i rischi e le opportunità relativi alle questioni di sostenibilità alla luce delle informazioni emerse dall’analisi del contesto in cui opera, e dalla consultazione dei portatori di interessi coinvolti;
- ❖ verificare come l’impresa ha valutato e definito gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti;
- ❖ verificare come l’impresa ha definito le informazioni rilevanti in relazione alle questioni di sostenibilità, conformemente agli obblighi di informativa previsti dagli ESRS tematici, ivi inclusi i relativi elementi di informazione e le eventuali informazioni specifiche dell’entità.

Per quanto riguarda invece l’analisi dei rischi, coerentemente all’ISAE (*International Standard on Assurance Engagements*) 3000 Revised il revisore della sostenibilità deve:

- ❖ identificare le aree della rendicontazione di sostenibilità nelle quali è probabile che esista un rischio di errore significativo per le questioni di sostenibilità legato a: eventi incerti e misurazioni incerte, ad esempio nell’analisi e valutazione del rischio climatico;
- ❖ definire e svolgere le procedure per fronteggiare i rischi significativi, con la finalità di acquisire un’assurance limitata a supporto delle proprie conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità ai principi ESRS e del Decreto.

Inoltre, se il revisore della rendicontazione di sostenibilità acquisisce nuove informazioni relativamente alle aree della rendicontazione di sostenibilità inerenti rischi identificati, dovrà riconsiderare l’identificazione dei rischi e le procedure di revisione.

Il revisore della rendicontazione di sostenibilità deve, infine, verificare che l’informativa sul processo di valutazione della rilevanza fornita nella rendicontazione di sostenibilità sia conforme agli obblighi di informativa dell’ESRS 2 - IRO 1.

* * * * *

5. Il Principio italiano di etica e indipendenza per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità

Come indicato nel paragrafo introduttivo del presente elaborato, con Determina della Ragioneria Generale dello Stato del 30 gennaio 2025, prot. n. RR 12, pubblicata il 31 gennaio 2025, è stato adottato il "Principio in materia di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità, elaborato ai sensi dell'art. 10, comma 13-ter, del D. Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 18, comma 8, del D. Lgs. 125/2024".

Con l'informativa n. 47/2023 del 3 aprile 2023, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili comunica che è stato adottato il **Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività** dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti, elaborato ai sensi degli articoli 9, comma 1, 9-bis, comma 2 e 10, comma 12, D.lgs. n. 39/2010.

In particolare, il Codice di nuova adozione è frutto del lavoro congiunto di un Tavolo ad hoc al quale partecipano, oltre al CNDCEC, Assirevi, INRL, Consob e MEF. Sostituisce il precedente Codice etico dei revisori legali adottato con determina RGS 20 novembre 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019, integrandolo, tra l'altro, con i principi di indipendenza ed obiettività che nel previgente Codice non trovavano trattazione.

Il principio in oggetto entra in vigore per gli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità relativi ai periodi amministrativi che iniziano a far data dal 1° gennaio 2024.

Il Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità trova applicazione con riguardo a tutti gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui al D. Lgs. 39/2010, come modificato dal Decreto CSRD, ivi inclusi gli incarichi conferiti da EIP e ESRI.

Il Principio è stato elaborato ai sensi dell'art. 10, co. 13-ter, D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 18, co. 8, D.lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con l'intento di fissare delle linee guida precise per i revisori legali dei conti.

I revisori legali iscritti nel registro di cui all'art. 2 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 sono pertanto obbligati a prendere visione del principio e ad applicarlo rigorosamente. Questo non solo garantisce la conformità delle rendicontazioni di sostenibilità, ma assicura anche l'indipendenza e l'imparzialità del revisore in relazione a tali attestazioni.

Tale principio costituisce infatti lo standard di comportamento che il soggetto abilitato alla revisione deve osservare. I principi fondamentali sono: **integrità, obiettività, formazione, competenza e diligenza professionali, riservatezza e comportamento professionale.**

5.1 La struttura del principio

Il Codice Italiano di Etica e Indipendenza è composto dalle seguenti parti:

- ❖ **Conformità al Codice, Principi fondamentali e Quadro concettuale**, che include i principi fondamentali e il quadro concettuale ed è applicabile a tutti i soggetti abilitati alla revisione;
- ❖ **Soggetti abilitati alla revisione**, che include ulteriori previsioni che si applicano ai soggetti abilitati alla revisione quando svolgono un incarico di revisione;
- ❖ **Principi sull'indipendenza**, che includono ulteriori previsioni che si applicano ai soggetti abilitati alla revisione nello svolgimento di un incarico di revisione;
- ❖ **Glossario**, che contiene le definizioni (insieme a spiegazioni aggiuntive ove appropriato) e la spiegazione di alcuni termini che assumono un significato specifico in determinate parti del Codice.

Il Codice Italiano di Etica e Indipendenza contiene sezioni che trattano specifici argomenti. Alcune sezioni contengono a loro volta delle sottosezioni che trattano aspetti specifici di tali argomenti. Ciascuna sezione del Codice Italiano di Etica e Indipendenza è strutturata, ove appropriato, come segue:

- ❖ **Introduzione** – presenta l'oggetto trattato nella sezione e introduce le regole e linee guida nel contesto del quadro concettuale. La sezione introduttiva contiene informazioni, inclusa una spiegazione dei termini utilizzati, che è importante per la comprensione e applicazione di ciascuna Parte e delle sue sezioni.
- ❖ **Regole** – stabiliscono regole di comportamento generiche e specifiche relative all'oggetto trattato.
- ❖ **Linee guida** – forniscono un contesto di riferimento, spiegazioni, suggerimenti sulle azioni da intraprendere o sugli aspetti da considerare, esempi o altre indicazioni, utili per conformarsi alle regole di comportamento.

Il Principio in esame si articola inoltre in vari aspetti fondamentali:

- ❖ **Deontologia Professionale:** sottolinea l'importanza di un comportamento etico da parte dei revisori, che devono operare nel rispetto delle normative e dei principi di buona fede e lealtà;
In particolare il codice disciplina i principi deontologici fondamentali per il soggetto abilitato alla revisione, ovvero:
 - ✓ **Integrità:** l'essere diretto, trasparente e onesto in tutte le sue relazioni professionali.
 - ✓ **Obiettività:** non scendere a compromessi nell'esprimere il proprio giudizio professionale a causa di pregiudizi, conflitti di interesse o indebite pressioni di terzi.
 - ✓ **Formazione, competenza e diligenza professionali:** raggiungere e mantenere conoscenze e capacità professionali ad un livello tale da garantire che il cliente riceva prestazioni caratterizzate da competenza e professionalità, basate sui più recenti sviluppi della normativa, della tecnica e della prassi professionale; e agire con diligenza e in conformità ai principi professionali applicabili.
 - ✓ **Comportamento professionale:** rispettare la normativa applicabile al caso concreto ed evitare di compiere qualsiasi azione che possa portare discredito all'attività di assurance.
- ❖ **Riservatezza e Segreto Professionale:** i revisori sono tenuti a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni ottenute nel corso delle attività di attestazione;
- ❖ **Indipendenza e Obiettività:** il principio ribadisce che i revisori devono operare con piena indipendenza, evitando qualsiasi conflitto di interesse, e devono attestare le rendicontazioni senza alcuna forma di condizionamento esterno.

Quando il soggetto abilitato alla revisione identifica rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali, deve valutare se siano entro un **livello accettabile**. Un livello accettabile è un livello al quale un soggetto abilitato alla revisione, utilizzando la verifica di un terzo ragionevole e informato, concluderebbe, verosimilmente, che sono rispettati i principi fondamentali.

Se il soggetto abilitato alla revisione stabilisce che i rischi identificati di mancata osservanza dei principi fondamentali non sono entro un livello accettabile, deve gestire tali rischi eliminandoli o riducendoli entro un livello accettabile. A tal fine, il soggetto abilitato alla revisione deve alternativamente: (i) eliminare le circostanze, inclusi interessi o relazioni, che generano i rischi; (ii) applicare misure di salvaguardia, ove disponibili e sia possibile applicarle, per ridurre i rischi entro un livello accettabile; (iii) o non accettare o porre termine allo specifico incarico.


Si precisa, infine, che il Principio chiarisce che nessuna disposizione in esso contenuta può derogare dalle leggi o regolamenti già esistenti. Di fatto, non sono ammessi comportamenti che possano compromettere la qualità dell'attestazione o portare a pratiche scorrette.

* * * * *

Per un *assesment*, per lo *stakeholder engagement* o per una consulenza in ambito ESG e per la predisposizione del vostro bilancio di sostenibilità è possibile rivolgersi al **Team ESG dello Studio De Marco** (dott. Francesco Careri e dott.ssa Giulia Giacometti).

Per eventuali delucidazioni ed approfondimenti sull'informativa in esame lo Studio De Marco è a disposizione della clientela.

dott.ssa Giulia Giacometti



dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.

Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale



Resta sempre aggiornato, seguici su:

